

L' ISTRIA

III. ANNO.

Sabato 7 Ottobre 1848.

N. 59.

Del Parlamento Istriano

tenutosi in sul principio del IX Secolo.

Grandissima fama ebbe nel mondo letterario un documento, ricuperato già nel celebrato Codice Trevisani, e pubblicato dapprima nell'Italia Sacra dell'Ughelli, indi ripetuto da altri, documento il quale registra le cose trattate nel parlamento convocato da Carlo Magno e da Pipino intorno l'anno 804 dell'Era comune. I nostri citano assai spesso quella carta, registrata anche dal Carli nelle sue antichità italiane fra i documenti, e solitamente lo credono un giudizio provocato dalle lagnanze degli Istriani contro il Duca Giovanni preposto al Governo della Provincia, a motivo delle prepotenze e degli abusi di quel Preside provinciale; nè per quanto ci è noto andarono più in là nella trarne notizie.

Ma così non è. Fino da quando l'Istria si diede al popolo romano, e fu ridotta in Provincia, ebbe come le altre e sulla foggia generalmente usitata, propria costituzione, secondo la quale i poteri del Preside Provinciale venivano fissati e controllati. Appena potrebbesi porre in dubbio che l'Istria formasse provincia da se, avendosi in testimonio le lapidi, i geografi, gli storici; era provincia piccola bensì, governata da un Procuratore il quale veniva tolto dall'ordine dei liberti, ma era provincia, con propri ordinamenti, e ne daremo alcuni cenni. La terra fu divisa in due categorie che noi diremo, colonica, e tributaria; nella terra colonica il comune libero aveva il reggimento di se medesimo; nella tributaria non v'erano comuni che propriamente meritassero tale nome, ma vicini e per le piccole cose, e pei bisogni materiali, dacchè quelli di più alta importanza, i bisogni morali, erano riservati ai comuni, e propriamente a quelli che erano perfetti, dacchè anche i comuni, come gli agri tributari non erano tutti di egual rango. Quella amministrazione che fu concessa ai comuni era ben maggiore di quella accordata agli agri tributari; ma era inferiore a ciò che solitamente si ritiene: Imperciocchè i comuni anche perfetti, quelli medesimi che si ritenevano parte integrante di Roma, non ebbero poteri che per liti civili fino a importo determinato, per reati minori, per rivelazione di crimini; il potere maggiore era nei Pretori di Roma medesima, poteri che poi passarono nei Presidi delle Provincie. Gli agri tributari stavano soggetti a questi, i quali concentravano in se frequentemente anche il potere militare. Augusto assegnò molti agri tributari ai comuni in reddito ed in governo, facendosi

così a propagare le istituzioni municipali, anche in queste regioni d'Istria; ma l'autorità provinciale non perciò ebbe a cessare del tutto, che anzi dopo di lui ebbe ad aumentarsi.

Il Preside della Provincia, o Procuratore, o quale altro nome avesse, non aveva per legge il libero arbitrio, aveva allato Magistrature e Giudici tratti dalla provincia medesima, che tutti avrebbero dovuto agire secondo legge, ma fu antica lagnanza quella che i Presidi ignorassero la costituzione e le leggi del paese, che le persone provinciali poste al suo lato, pendevano a servilità e facevano il beneplacito del Preside; e che i reclami in Roma non trovavano orecchie inclinate non diremo a crederli, ma ad ascoltarli. L'andare in provincia, era allora quanto gettarsi alla strada; Cicerone ci ha tramandato i modi e gli usi di uno di questi che ebbe in vendemmia la Sicilia.

Gli atti dei Santi Martiri nostri quando parlano dei Presidi e dei Prefetti, intendono del Preside della Provincia, perchè spettava alla sua giurisdizione il punire il cangiamento di religione, considerato caso di lesa Maestà divina ed umana.

A frenare in qualche modo l'abuso del potere, dacchè le Magistrature provinciali non si mostrarono sufficienti, fu introdotto di mandare ogni anno due Messi dall'Imperatore medesimo, i quali ascolterebbero le lagnanze della provincia e ponessero riparo; però i Messi spesso volte si contentavano del primo. Grandi erano le restrizioni imposte ai Presidi, a segno che non era loro lecito di prendere alloggio in casa privata, la stessa loro presenza nelle città non era dappertutto concessa che pel tempo di loro affari, e giravano dall'una all'altra per intendere al loro officio.

Questi ordinamenti durarono anche nel tempo che l'Istria passò sotto gli imperatori Bizantini, ed il Maestro dei militi, o Duca aveva preso luogo dei Prefetti o Presidi. E questi ordinamenti non vennero tolti da Carlo Magno quando s'impadronì dell'Istria; la carta che giunse a noi, fu non solo un parlamento ma un placito, che è quanto dire una sentenza sulle querimonie della provincia; però non chiedono espressamente, ma tenuto come di uso e di legge. Non si creda però che il Parlamento fosse un corpo costituito partecipante o della sovranità provinciale o del Governo della provincia; che di ciò non fu mai pensiero, nè durante l'Impero Romano, nè durante il Bizantino; non era più che una radunanza per udire e terminare sugli eccessi di potere degli amministratori tutti, anche dei municipali. Fu più clamo-

roso forse degli altri, perchè occasionato dal cangiamento di sistema che il Duca voleva introdurre, cioè il sistema baronale. Non già che questo sistema fosse inusitato in precedenza, ma a quella base che già esisteva, il Duca voleva applicare l'esercizio di poteri che nella provincia erano inusitati ed abborriti.

Il documento è per ciò preziosissimo, non solo perchè è unico di tale fatta, ma perchè i cangiamenti che il Duca introdusse ci fanno conoscere quale fosse il sistema dei Bizantini nel governo dell'Istria, e non avendo questi cangiata la base che esisteva in precedenza, ci guida a penetrare in tempi ancor più remoti, pei quali si ha suffragio di altri monumenti.

Abbiamo in altre occasioni segnato come dai tempi di Giustiniano i Vescovi avessero pubblici poteri nel governo civile, poteri che prepararono anche in Istria la loro posteriore grandezza temporale, estesa come erano gli agri giurisdizionali delle città di loro sede.

Il parlamento istriano venne convocato in Risano fuori della città di Capodistria, la quale si dice nella carta *Capris*, come la intitolarono Pre Guido di Ravenna, gli atti dei Santi Fermo e Rustico, e come la si dice nella lingua volgare italiana e slava. Stava in diritto dei Messi di convocarlo in quel luogo che meglio credessero, ma venuti dal Friuli, e come pare da Cividale, sembra che abbiano voluto risparmiare possibilmente le noie del viaggio, scegliendo luogo prossimo alla loro residenza.

Nel parlamento presero luogo li seguenti colla precedenza che si viene a dire.

Il Patriarca di Grado, metropolita della provincia, che aveva in questa sostanze e diritti.

Il Duca della Provincia, il quale cede il passo al Metropolita soltanto pel rango assegnato fra i due poteri. Si vede dalla carta che il Duca era subentrato a quel Magistrato che aveva nome di *Magister Militum* durante l'impero dei Bizantini.

I Vescovi della Provincia assistettero in numero di cinque, ne mancava uno che può supporre essere stato quello di Capodistria, la quale non era soggetta a Carlo Magno, e come sembra non aveva più proprio Prelato. Carlo Magno medesimo aveva accordato ai Vescovi istriani il diritto di giurisdizione sulle persone che stavano sulle terre delle chiese, per cui divennero Baroni.

I Primati delle città, cioè a dire il *Princeps Curiae* di ogni comune libero, il primo del Consiglio. Alcune Municipalità romane avevano i *Decemprimi*, od i *Sexprimi*; le lapidi istriane note finora tacciono di questo sommo onore municipale; dal testo del parlante laddove parla il Primate di Pola, si vede che era un solo.

I Giudici, dei quali dovremmo dire che fossero soltanto i Giudici dei Comuni, non i Giudici della Provincia (pei quali forse rispondeva il Duca) prendendo rango dopo i Primati come sembra. Mancano nel Parlamento i Tribuni, ma erano stati tolti dal Duca.

Poi venivano i Comuni, i quali si veggono divisi in due categorie: città e castella, luoghi allfrancati, o comuni di secondo ordine. Città che presero parte, erano a nostro avviso Trieste, Cittanova, Parenzo, Pola, Albona, Castelli: Pinguente, Montona, Rovigno. Pedena forse va collocata fra le città. Non presero parte Capo-

distria, Pirano, Umago, perchè come pensiamo soggette allora all'Imperatore di Costantinopoli. Le città avrebbero rappresentato anche gli agri tributari loro assegnati in amministrazione, ma si vede dall'atto che appunto di questi agri era questione.

Fra le città sembra che Pola avesse la precedenza.

Le città erano rappresentate dai Decurioni, cioè dai Membri del Consiglio Municipale, fra i quali ne vennero scelti cento settantadue *homines capitanei*, cioè prevalenti agli altri. La singolare circostanza che l'imposta pagata dalle città è precisamente il doppio del numero dei Deputati, fa supporre che Trieste ne avesse 30, Cittanova 6, Parenzo 33, Rovigno 20, Pola 33, Albona e Montona 15 cadauna, Pedena e Pinguente 10 cadauna.

La radunanza sarebbe stata di 200 persone, tra Magistrature e popolo, sotto la quale ultima voce non si comprendevano i Primati.

Prima di aprire il giudizio, i soli deputati furono chiamati al giuramento promissorio di dire la verità su qualunque cosa venissero interrogati. Non giurarono i Primati forse per la dignità loro, non giurarono i Magistrati perchè la loro posizione poteva essere quella di accusati.

Le domande dovevano riguardare tre Capi soltanto = sulle cose delle Chiese = sulle esazioni del Fisco imperiale = sulle cose delle Vedove e dei Pupilli; il primo e terzo punto toccava i Vescovi; il secondo toccava il Duca; ma i Deputati versarono anche su altre cose.

Le lagnanze contro il Patriarca furono che cercasse di sottrarsi ai pubblici pesi, e di allontanarsi dalle consuetudini.

Il Patriarca addusse di avervi partecipato, di avere mandato oratori all'Imperatore per i bisogni del Popolo, e di avere contribuito a molte contribuzioni. Il Patriarca aveva in Pola un palazzo, come lo aveva il Duca, e quando veniva a Pola sia per tenere Parlamento col Duca, o per mandare oratori all'Imperatore, il Vescovo, il clero, il Magistrato, il popolo gli venivano incontro usandogli grandi onori, il Vescovo gli offriva il palazzo suo, del quale disponeva per tre giorni. Il Patriarca aveva greggi che pascolavano senza pagar cosa alcuna.

Queste giurisdizioni potrebbero spiegare, perchè il Patriarcato di Grado si dicesse provincia ecclesiastica istriana.

Contro i Vesovi si lagnarono:

Che delle terre dominicali volessero per fitto la terza parte dei prodotti in luogo della quarta, che cacciassero i fittajuoli delle terre anche dopo rinnovate tre successive locazioni.

Che adulterassero le carte di enfiteusi e di livello (il che fa supporre che avessero propri Nodari.)

Che nell'esercitare il diritto dell'erba e della ghianda nei boschi pubblici usassero violenze.

Che nelle Diete pei Messi imperiali e nelle contribuzioni straordinarie non volessero pagare la metà.

Che non albergassero i Messi imperiali.

Che volessero usurpare la pesca esclusiva, nel mare aperto.

Che usassero violenze contro i cittadini.

Le lagnanze contro il Duca furono:

Di appropriarsi quell'annua somma che la provincia pagava per essere versata nel tesoro dell'Imperatore.

Di accontentarsi dell'appanagio col quale era dotata la sua carica, che consisteva in beni fondi e nel reddito fiscale di Cittanova ove aveva duecento coloni; ma di esigere insolite contribuzioni e straordinarie, per se, pelle figlie, pel genero, di esigere angarie (robotte) di carri, di cavalli, di barche, di pedoni, per le vigne per la fabbrica di castelli, di esigere il fodero (foraggio pei cavalli) e la nutrizione dei cani da caccia; di richiedere doni straordinari per l'Imperatore e di proffittare in proprio vantaggio.

Di avere depauperato i comuni togliendo loro i boschi dai quali percepivano la tassa per l'erba e le ghian-de; di avere tolto ai comuni i castelli di rango minore, cioè i disretti tributari dai quali percepivano lucri materiali, di avere dato terre agli Slavi e di percepirne desso il censo.

Di avere cangiato la costituzione municipale col togliere i Tribuni, i Vicari, e così gli onori che ne venivano fra i quali anche l'ipatico, o consolare; di avere tolto ai comuni la giurisdizione sui liberi, sugli affrancati, sui forestieri, limitandola così sui servi soltanto, o come pare sui membri soli del comune, quasi fossero col-legi privati.

Memorabili sono le risposte del Duca: Dei boschi, disse avere creduto che fossero di ragione del Fisco Imperiale; si disse pronto a restituire le giurisdizioni dei Comuni, promise di non richiedere contribuzioni più di quello che era di consuetudine, promise di provvedere contro i guasti che potrebbero recare gli Slavi, proponendo anzi di trasportarli sopra terre derelitte, al che era necessario l'assenso dei comuni, perchè siffatti beni cadevano in Comune;

Le cariche Municipali di Tribuni non vennero restituite, più tardi se ne fa menzione in diploma di Lodovico, ma sembra che fossero passato in dussuetudine.

Degli agri assegnati ai Comuni, dei castelli minori, non si fa parola, vennero ritenuti di giurisdizione dell'Imperatore, difatti nello stesso secolo vediamo dispor-sene e propriamente a favore dei Vescovi i gran parte, o di nobili famiglie, per cui il sistema baronale, che dicono sebben impropriamente feudale prese piede, però mite.

Queste cose premettiamo al testo del diploma che registra il parlamento istriano del nono secolo, affinchè sia agevolata la intelligenza di chi prende a leggerlo. Non tendiamo di illustrarlo, perchè ciò sarà facile ad altri, coll'ajuto di lapidi e di carte che si hanno; la lingua latina usata non è di sì facile intelligenza come a primo aspetto potrebbe sembrare; or sono più anni l'abbiamo dato italiano in un giornale che allora usciva, ma da allora impoi molte cose abbiamo apprese che ignoravamo. Il chè viene detto non per jattanza ma per avvertire chi volesse ricorrere a quel testo; ne daressimo un altro oggi, ma abbiamo anche troppo nojato i nostri lettori, per non darlo se non richiesti.

Ma ben diremo invece che questa provincia d'Istria

conserva preziosi monumenti della sua storia, tali da poterne essere invidiata. La mancanza di scritto che la registri, fa sì che la si tenga a vile; e la ritrosia di darvi mano raccogliendo le pietre e l'arena, fa sì che tentisi colorire la pigrizia collo spregiare ciò di che altra regione andrebbe superba.

Ancor due parole sulla Costituzione provinciale. Quella che ebbe l'Istria dai Romani, che durò sotto l'Impero di Teodorico e dei Bizantini non cessò nel medio tempo, fu modificata pel rango politico che ebbero i baroni, e per la sede che presero non soltanto nella curia provinciale, ma altresì nel parlamento, nel quale le città andavano discapitando come i baroni si alzavano. Del tempo di Teodorico abbiamo documento che ne fa cenno, come ne abbiamo altro di tempi successivi e non lontani dal IX. secolo, del quale ultimo documento diremo come i poteri provinciali andavano crescendo con detrimento del potere regio fino a fare guerra e pace separata dalla guerra e pace che faceva il Rè.

La provincia che allora ebbe nome di Marchesato titolo che non diversifica dal Ducato se non in ciò che indica provincia di confine, abbracciava tutta intera la penisola comprendendovi Trieste ed Albona; sennonchè staccato Trieste dal Marchesato nel 948 e formata provincia da se, sebbene non del tutto straniera all'Istria anche per le cose di vincolo politico, il Marchesato fu compreso fra il Formione ed il Quarnero.

Invano cercheressimo le carte dei Marchesi d'Istria dei secoli XI, XII; essi erano stranieri alla provincia, non vi risedevano, non la guardavano più che per loro appanaggio, il loro Vicario, sembra che pigliasse in affitto la provincia come si prendeva un predio; la civiltà era tutta in mano dei comuni, i quali crebbero in potere durando questi tempi; Pola siccome capitale avrebbe potuto conservare memorie; sennonchè le sventure di quella città furono sì grandi, che non fa meraviglia se col popolo e col materiale di città andarono perduti anche i documenti che avrebbero comprovata l'antica condizione.

Venuta l'Istria nel 1200 in potere dei Patriarchi di Aquileja, essi trasportarono la sede del Governo in Giustinopoli che assunse il nome di *Capo d'Istria*, e vi tennero parlamenti; potremmo sospettare che fossero sulla foggia di quelli del Friuli, baroni e città; l'Archivio che custodiva le carte, forse anche alcune del tempo precedente, fu trasportato in Venezia, e fatto invisibile a tutti per alta ragione di stato; cosa ne sia divenuto noi sappiamo. Bensi sappiamo che S. Marco non ne volle sapere affatto di Parlamenti, o di rappresentanze provinciali; il Capitano di Raspo percepiva i proventi annessi alla carica, ma i baroni ed i comuni, non furono uniti da altro vincolo fuor di quello che sarebbe apparso da colori sopra una carta geografica, ognuno fece da se; lo stesso Magistrate di Capodistria durante il Governo Veneto, fu piuttosto una necessità di amministrazione, e non tutta l'Istria vi obbediva, perchè Pirano dipendeva di Raspo, qualche barone non dipendeva nè da questo nè da quello.

Polemica.

E quando o Tedeschi formerete anche voi una Falange (in Trieste) a difesa dei vostri diritti?

(Continuazione del Nro. precedente.)

Vi ha una terza categoria di persone che servono il pubblico, e queste hanno locato allo stato le loro opere che si dicono servili, il pulire le stanze, l'accendere i lumi, lo scaldare le stufe, il guardare il portone, e questa non coopera all'esercizio del pubblico potere come farebbe il copista, il suggellatore, il cursore, ma servono unicamente agli usi della vita. Un tempo l'assumere, il licenziare, il tenere queste persone dipendeva onninamente da chi ne aveva bisogno, e vi hanno governi che assegnano ai Capi d'ufficio un'indennità annua per cancelleria, ceralacca, spille, scaldatura ecc., come si spera che ritornerà fra noi.

Allorquando si formò dei pubblici funzionari una casta propria, che ebbe proprio modo di pensare, di agire, di vivere, di vestire, perfino di camminare, e si staccarono queste persone dall'umana società, si compresero nella casta anche i serventi, tutti furono legati con speciale giuramento, quasi formassero una congiura; il Consigliere, il Cancellista, il fante, lo spacca legne, si tennero dal volgo per impiegati, in eguale grado, il volgo forse trasse tale credenza dal vedere, che i posti non sempre venivano conferiti dietro capacità dell'individuo, e seppe, che qualche volta lo scrittore, il praticante facevano ciò che non sapevano fare quelli che dicono di concetto, per cui naquero quelle lagnanze che tutti sanno, e che la costituzione è diretta a togliere; sì, la costituzione che vuole il potere dipendente dal sapere.

Ora si chiederà all'Autore di quell'articolo segnato M. K; in quale di queste categorie vorreste collocare il Civico Procuratore? Nella prima e nella terza non certamente, e quanto alla seconda che ne farebbe uno stipendiato con rango e coi benefici di impiegato; se la Risoluzione Sovrana che fu stampata nel Nro. 5556 per uso del Dr. Schmutz e di quelli che lo mandarono a fare quella figura che fece, non bastasse, eccovi il passo del Decreto del Magistrato dei 26 Agosto 1844 Nro. 7842 che affida la Procura civica all'attuale Procuratore, = *il posto di Procuratore Civico non le dà diritto al carattere di Civico impiegato, nè al conseguimento di pensione. Il Magistrato si reputa fortunato di avere nella di lei persona un Procuratore il quale . . . colle sue esimie cognizioni presterà in ogni occasione ottimi servizi a questa città sua patria.*

Non esercizio di poteri pubblici, non obbligo della persona, non paga, non giuramento, la qualità di impiegato non potrebbe cercarsi se non nel desiderio di non avere in Consiglio Procuratore Civico, non per la persona, ma pel ministero suo, e questo desiderio è il filo più sicuro per giungere fino a quelle persone dal quale parti, e che sebbene non nominate dal Dr. Schmutz, sono note al pubblico tutto. Ed in verità se l'esclusione che

M. K. vorrebbe dare al Procuratore Civico non è prodotto di avversione, conviene dire che questo Signore sia di quelli alla mente dei quali l'accendistufe, od il Ministro sono egualmente impiegati.

Ma seppure il Procuratore Civico fosse impiegato contro l'espressa dichiarazione della legge, contro il fatto, e contro l'ufficio suo, non sarebbe di quelli che la legge esclude dal sedere in Consiglio. Imperciocchè vi sedono il Preside che è Consigliere di Governo, vi sedono li Assessori che sono veri funzionari ed impiegati. Ora il Sig. M. K. è pregato di farsi dare la formola del giuramento che hanno prestato questi Signori, e veda quanto hanno promesso di operare per l'interesse del Comune o se forse non vi sia promessa di altra categoria. Il Procuratore all' invece non ha giuramento, ma in luogo di questo si richiedono tre qualità = qualificazione eguale a quella degli Assessori = Giurisprudenza distinta ed esercizio di questa = peculiare conoscenza delle cose del Comune; e queste due ultime qualificazioni non si richiedono per gli Assessori nè pel Preside, pei quali è sufficiente l'esame politico e delle gravi trasgressioni di polizia, conoscenza del tedesco e dello slavo. Torneransi a dire le parole della Risoluzione Sovrana 1817 = *Zur Erlangung der Anwaltsstelle über jene Vorzüge mit welchen die Stadt-Oberbeamten ausgezeichnet seyen, müssen, noch insbesondere die Eigenschaften erforderlich, daß der Competent ein beim hiesigen k. k. Stadt- und Landrechte aufgenommenen Gerichts-Advocat sei. Bei dem Vorschlage ist mit Berücksichtigung der erprobten Fähigkeiten jenem Gerichts-Advocaten der Vorzug einzuräumen, der mit den Verhältnissen der Stadt-Gemeinde genauer befannt ist. — Der aufgestellte Anwalt erlangt hiedurch nicht den Charakter eines städtischen Beamten. Der Anwalt bezieht keinen Gehalt.*

Non potrebbe supporre che la prima e la terza qualificazione si esigessero nel Procuratore Civico, per avere in lui soltanto un'Avvocato; fu in precedenza pubblicata l'altra Sovrana Risoluzione 1835, che ordinava al Magistrato ed alla Deputazione Comunale di non trattare gli affari del Comune, senza intervento del Procuratore perchè la Rappresentanza risiedeva in tre persone, nel Magistrato, nella Deputazione, e nel Procuratore Civico. Per quale motivo sedesse in Consiglio il Consigliere di Governo, Preside del Magistrato, non occorre dirlo; gli Assessori vi sedono non già perchè sono rivestiti del potere esecutivo, del quale non si saprebbe cosa fare in un Consiglio deliberante, ma perchè hanno conoscenza dell'amministrazione del comune, e per debito di carica devono dare comunicazione, affinchè il Consiglio sia avvertito di non dare contro le leggi amministrative e contro le deliberazioni precedenti. Ebbene li stessi motivi sarebbero pel Procuratore Civico, affinchè il Consiglio non ignori i patti ed i contratti che lo legano, le leggi, e le condizioni peculiari del Comune, delle quali esso solo ha debito di studiare e di conoscere.

(Sarà continuato.)